

AVVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nessun adempimento in scadenza al 30 gennaio 2023

Si rende noto che non dovrà più essere predisposto e trasmesso il modello 21.

Si ricorda che, come confermato anche dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Toscana, il gestore della struttura ricettiva, dopo il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non è più da considerare Agente Contabile.

Venendo meno la qualifica di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì **deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il gestore infatti è “responsabile del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Si ricorda inoltre, che non essendo più qualificati come agenti contabili i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.

Essere responsabili di imposta determina che:

- 1) l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 100 al 200% dell'importo dovuto;
- 2) all'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;
- 3) non rileva la circostanza che alcuni soggetti si rifiutino di versare l'imposta, in quanto la responsabilità del riversamento è comunque a carico del gestore.